

Articolo 1, comma 4-bis
(Differimento delle elezioni provinciali 2024)

L'articolo 1, comma 4-bis, introdotto al Senato, rinvia al 29 settembre 2024 le elezioni dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza nel 2024. La disposizione si applica esclusivamente alle province in cui il numero dei consigli comunali interessati al turno annuale elettorale sia tale da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto dell'intera provincia. Conseguentemente, la durata del mandato degli organi provinciali è prorogata fino al loro rinnovo.

La disposizione deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 79, lettera *b*), **secondo periodo**, della legge 56/2014, il quale dispone che le elezioni per il rinnovo degli organi provinciali siano differite al **45° giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti dei consigli comunali**, per quelle province in cui i consigli comunali interessati al turno annuale elettorale siano tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto.

La disposizione in esame sostituisce il termine mobile - e diverso da provincia a provincia - stabilito dalla legge in via ordinaria (45° giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti dei consigli comunali), con uno fisso e valido per tutte le province (29 settembre 2024), esclusivamente per le elezioni provinciali da tenersi nel 2024.

Nel caso in cui non si superi la soglia del 50 per cento, l'articolo 1, comma 79, lettera *b*), **primo periodo**, della citata legge 56/2014 dispone in via generale che le elezioni per il rinnovo degli organi provinciali siano indette entro 90 giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali, termine differito, come si è visto sopra dal secondo periodo, in presenza delle condizioni citate.

Il sistema elettorale delle province è disciplinato dalla legge 56/2014, che è intervenuta in materia di riordino delle province e ha istituito le città metropolitane.

Gli organi della provincia sono il presidente della provincia, il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci. Il presidente della provincia e il consiglio provinciale sono organi elettivi di secondo grado e vengono eletti dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia. Sono eleggibili i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data delle elezioni. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni, mentre il consiglio provinciale due anni.

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia. La cessazione della carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.

Come anticipato sopra, per quanto concerne le scadenze elettorali, si prevede che le elezioni per il rinnovo degli organi provinciali sono indette entro 90 giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali. Si dispone inoltre che i termini previsti per lo svolgimento delle elezioni provinciali, sono differiti al 45° giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti

dei consigli comunali, ma solo per quelle province in cui i consigli comunali interessati al turno annuale elettorale siano tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto (art. 1, comma 79, lett. b) della legge 56/2014).

Sulla corretta interpretazione e applicazione della disposizione da ultimo citata, oggetto di proroga da parte della disposizione in esame, la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, nella riunione dell'8 novembre 2023, ha deliberato un [atto di orientamento](#) condiviso con il Ministero dell'interno e con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali della Presidenza del Consiglio.

In relazione alla questione della applicabilità della disposizione nelle sole ipotesi in cui la scadenza degli organi provinciali si verifichi nel medesimo anno solare in cui ha luogo il turno elettorale ordinario per un numero di comuni che comprendano la maggioranza degli aventi diritto al voto nelle elezioni provinciali, l'atto di orientamento rappresenta che il differimento riguarda tutte le province nelle quali il termine di 90 giorni per la convocazione e lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi venga a scadere nel medesimo anno solare in cui si debbono tenere le elezioni comunali che interessino la metà più uno degli aventi diritto al voto nel procedimento elettorale di secondo grado.

Pertanto, sulla base dell'orientamento deliberato in Conferenza, le province che devono convocare e svolgere le elezioni dei consigli provinciali e dei presidenti di Provincia tra il mese di dicembre 2023 e i primi mesi del 2024, dovranno rinviare le elezioni a dopo il turno di elezioni comunali della prossima primavera se oltre il 50 per cento dei sindaci e dei consiglieri comunali giungono a scadenza nel 2024 e devono essere rinnovati con le elezioni degli organi di governo dei rispettivi comuni.

Complessivamente, sono [41 le province](#) i cui organi consiliari saranno automaticamente prorogati poiché oltre il 50 per cento dei sindaci e dei consiglieri comunali del loro territorio giungono a scadenza nel 2024 e devono essere rinnovati con le elezioni degli organi di governo dei rispettivi comuni. Le altre 33 Province devono invece indire e svolgere le elezioni entro 90 giorni dalla scadenza degli organi.

Si ricorda che è all'esame della 1^a Commissione del Senato la proposta di legge A.S. 57 ed abbinate in materia di funzioni fondamentali, organi di governo e sistema elettorale delle province e delle città metropolitane. Nel testo unificato proposto dalla relatrice si prevede il ripristino dell'elezione a suffragio universale e diretto degli organi della provincia e della città metropolitana.

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha confermato alla Camera che è intenzione della maggioranza parlamentare di reintrodurre l'elezione diretta dei presidenti e degli organi consiliari delle province, a suffragio universale, diretto, libero, segreto e paritario. Parimenti, il Ministro ha chiarito che il Governo è consapevole del fatto che, nel caso venga approvata tale riforma elettorale si “possa determinare la coesistenza di enti che svolgono funzioni corrispondenti ma che sono eletti in base a sistemi elettorali completamente diversi”, e che “è disponibile ad attuare gli indirizzi che le Camere vorranno eventualmente impartire al fine di adottare tutte le iniziative opportune [...], anche mediante l'adozione di un provvedimento normativo che preveda il differimento delle elezioni per il rinnovo degli organi consiliari anche per quelle province che non rientrino nell'ambito applicativo del citato comma 79, lettera b) della legge n. 56 del 2014” (Camera dei deputati, I Commissione, Risposta all'interrogazione a risposta in commissione 5-01513, [seduta del 28 novembre 2023](#)).

Negli ultimi anni le elezioni provinciali sono state già oggetto di proroga ad opera di provvedimenti di urgenza.

Con il D.L. 91/2018 recante disposizioni in materia di proroga dei termini in materia di enti territoriali, è stato disposto che il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza tra il 26 luglio (entrata in vigore del decreto) e il 31 ottobre 2018 fosse prorogato fino a tale data, e si è previsto che le elezioni per il rinnovo degli organi provinciali in scadenza entro la data del 31 dicembre 2018 avessero luogo contestualmente il 31 ottobre 2018 (art. 1, comma 2).

Il D.L. 26/2020, in considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, ha previsto che le consultazioni elettorali provinciali previste nel 2020, si svolgessero entro 90 giorni dalle elezioni dei consigli comunali di cui all'art. 1, comma 79, lettera *b*) della L. 56/2014 (art. 1, comma 1, lett. *d-bis*). Tale termine è stato prorogato, prima al 31 marzo 2021 (D.L. 125/2020, art. 1, comma 4-*quinqüesdecies*) e poi a 60 giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni, mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale (D.L. 183/2020, art. 2, comma 4-*bis*).